

ALLEGATO A)

STATUTO

ART.1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi della legge n° 383 del 2000 e dell'articolo 36 del Codice Civile l'Associazione denominata "Desvelo Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale", in sigla "Desvelo A.S.D.- A.P.S.", con sede a Roma in Piazza Bortolo Belotti n° 13/14.

L'Associazione assume nella propria denominazione le qualifiche di A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) e di A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica), che ne costituiscono peculiari segni distintivi e che, quindi, verranno inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo del territorio nazionale senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire utili e proventi, comunque denominati, fra gli associati in forme dirette, indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.



Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

L'associazione si propone di:

a) organizzare ed esercitare attività sportive dilettantistiche, e in particolare promuovere, diffondere, sviluppare e tutelare il tango argentino e le discipline sportive collegate, in ogni loro aspetto: danza, musica, poesia, cultura, storia; affermandone l'originalità e distinguendolo dalle imitazioni e derivazioni stilistiche nate successivamente; tutelando tale danza così come viene praticata nei paesi del Rio de La Plata e i suoi caratteri autentici che hanno come base l'improvvisazione;

b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

L'Associazione:

- per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione;
- può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

ART. 3 - Risorse Economiche e patrimonio

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dal suo Patrimonio che è costituito da:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
- b) eventuali entrate di carattere commerciale;

c) eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;

d) eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dal termine dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Non possono in alcun modo essere soci coloro che abbiano sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; l'eventuale diniego deve essere motivato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza



assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera o e-mail al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Il socio dimesso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6 - Doveri e diritti degli associati

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, con pari opportunità.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario e il Tesoriere;
- e) il Collegio dei probiviri, se nominato dall'Assemblea;
- f) il Collegio dei revisori dei conti, se nominato dall'Assemblea;
- g) ulteriori organi istituiti con apposito regolamento dall'Assemblea;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese vive sostenute.

ART. 8 - Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio, persona fisica o entità collettiva, spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;

b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, ed eventualmente del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri nel rispetto dei requisiti e delle eventuali incompatibilità previste dall'ordinamento, ivi incluso quello sportivo;

c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o il Collegio dei revisori o 1/10 degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative, ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

b) sulle proposte di modifica dello Statuto;

c) su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente o da altro socio eletto dai presenti. Chi presiede l'Assemblea nomina tra i soci un segretario verbalizzante.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail, lettera cartacea o comunque mediante idonea modalità che assicuri la

massima diffusione tra gli associati. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere trascritti nell'apposito libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono diffusi tra i soci con adeguate modalità (ad esempio l'invio via e-mail o la pubblicazione sul proprio sito web).

ART. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci mede-



simi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei componenti del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

b) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

c) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

d) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

e) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

f) la fissazione delle quote sociali;

g) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

h) la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

i) la delibera sull'ammissione di nuovi soci;

l) l'esclusione di un socio;

m) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza

della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, per alzata di mano. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza, videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale, nonché esprimere il proprio voto sulle delibere.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta, da recapitarsi mediante lettera semplice, fax, posta elettronica o telegramma almeno cinque giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10 - Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 11 - Collegio dei Revisori e Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Proviviri possono essere eletti dall'assemblea dei soci.

I revisori esplicano le funzioni stabilite dall'art. 2403 del Codice Civile ed in particolare verificano e controllano la regolarità contabile e finanziaria dell'Associazione. Il Collegio è composto da tre revisori ed elegge al suo interno il Presidente che può assistere dell'Assemblea dei soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Proviviri è composto da almeno tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci tra i soci stessi, qualora l'Assemblea ne deliberi la costituzione e la nomina.

Il Collegio dei Proviviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli Organi dell'Assemblea, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART. 12 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati



dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 13 - Scioglimento

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Asso-

ciazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge n° 662 del 1996, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14 - Norma finale - rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale (tra cui la Legge 383 del 2000 e la Legge regione Lazio 22 del 1999), di associazioni sportive dilettantistiche, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o delle Discipline sportive Associate e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

I soci fondatori

Firmato:

Matteo Piscitelli

Maurizio Pecorare

Giulia Galante

Viviana Wagner

Alessia Buono

